



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 1/2011

AREA _____ 13 _____ SETTORE _____ 02 _____ SERVIZIO _____ 01 _____

Il sottoscritto arch. Mario Grassia, nella qualità di Dirigente del Settore 02 *“Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche”* dell'A.G.C. 13 *“Turismo e Beni Culturali”*, visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

“Il Trifoglio s.r.l.”, con sede in Salerno alla Via Sichelmanno 8, P.I. 03802390652

Oggetto della spesa

Pagamento di spese di lite quantificate in € 2.500,00 dalla sentenza n. 7970/2009 del TAR Campania, Napoli, III sez., oltre gli accessori per € 100,00.

Tipologia del debito fuori bilancio

Debito in esecuzione della sentenza n. 7970 del 24.11.2009 del TAR Campania, Napoli, III sez..

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio

Con D.D. n. 63 del 16/05/2006 è stato approvato il Bando di gara nell'ambito del POR Campania 2000/2006, Mis. 4.5, Az. A (B.U.R.C. n. 24 del 29/05/2006). Successivamente, con D.D. n. 156 del 7 luglio 2008 è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi, unitamente all'elenco di quelli esclusi nonché l'elenco dei motivi di esclusione (B.U.R.C. n. 30 del 28/07/2008).

L'impresa “Il Trifoglio srl” aveva presentato istanza per le agevolazioni relative al POR Campania, Mis. 4.5, Azione A (codice progetto A/7) ed era stata inserita nell'elenco dei progetti ammessi nella graduatoria definitiva (D.D. n. 156/2008) al posto n. 76 della graduatoria degli ammessi, con un punteggio pari a 76 e il riconoscimento di spese ammissibili pari ad euro 2.151.560,00.

Atteso che la medesima impresa nella graduatoria provvisoria dei progetti ammessi (D.D. 312/2006) era stata collocata al 29° posto, successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva (D.D. 156/08), impugnava con ricorso (R.G. 701/2009) la citata graduatoria definitiva (D.D. 156/2008) sostenendo : 1) che era risultata collocata in una posizione peggiore (al n. 76) ; 2) che la Commissione nominata con D.D. n. 96 del 19.5.2008 dell'AGC 13 (per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi ai progetti ammessi dalla Commissione per il riesame) aveva attribuito per l'indicatore n. 1 previsto dal bando (*“Caratteristiche interne di integrazione del progetto”*) “un punteggio diverso (*recte*: superiore) ai progetti ammessi in sede di riesame rispetto a quelli valutati ‘in prima istanza’ dalla prima commissione”.



Giunta Regionale della Campania

Nelle more della definizione del giudizio, tuttavia, interveniva il provvedimento (DD 375/2009) con cui l'amministrazione, dopo aver proceduto al riesame di tutti i progetti già ammessi e di quelli riammessi in via giurisdizionale, approvava in autotutela la graduatoria definitiva riformulata. In tale ultima graduatoria la ricorrente, peraltro, risulta esclusa e inserita nell'Allegato 3 al D.D. 375/09 "*Elenco progetti esclusi*" per il motivo di esclusione 25) ex Allegato 4 al DD 375/09, per il quale costituisce motivo di esclusione la "*manca nza o non conformità della D.I.A o delle concessioni edilizie ovvero della copia della richiesta al Comune (art. 8 comma 2 p. V lett. e del Bando)*".

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, III Sezione – con la sentenza n. 7970/2009 ha pertanto ritenuto che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c, sussistano i presupposti per dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a impugnare la graduatoria annullata.

Quanto alle spese, con la medesima sentenza il TAR ha altresì ritenuto che, non sussistendo le condizioni di cui all'art. 92 cpc, esse seguono la soccombenza virtuale e, considerando che il ricorso in relazione alle censure dedotte appariva fondato, le ha poste a carico dell'Amministrazione.

Il Collegio ha pertanto condannato l'amministrazione alle spese di lite nella misura di € 2.500,00 cui vanno aggiunti gli accessori come per legge per un totale di € 2.600,00.

Il Settore "*Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche*" ha preso atto della necessità di eseguire il giudicato del TAR in ordine alla liquidazione delle spese di lite a favore dell'impresa "Il Trifoglio srl" ma non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso; inoltre, i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004. Da quanto sopra esposto è scaturita la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità di questo debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

Nel computo dell'importo sopra indicato non è stata inclusa l'IVA, il cui addebito non può effettuarsi nei confronti della Regione Campania né a titolo di rivalsa – in quanto l'ente è estraneo al rapporto committente-professionista che è alla base delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n.633/1972 in materia di prestazioni - né a titolo di rimborso del relativo onere, essendo detto importo detraibile dal soggetto titolare di partita IVA in quanto trattasi di vertenza inerente all'esercizio dell'attività di impresa.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza n. 7970 del 24.11.2009 del TAR Campania, Napoli, III sez.

IMPORTO € 2.500,00

IMPORTO + ACCESSORI € 2.600,00 come esplicitato nel seguente schema:

Importo € 2.500,00

CPA € 100,00

TOTALE DEBITO € 2.600,00



Giunta Regionale della Campania

Si ritiene che gli oneri accessori indicati possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale in quanto connessi alle spese di lite e pertanto scaturenti dalla medesima sentenza del TAR Campania.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) **che i motivi per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:**
1. il Settore "*Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche*" dell'A.G.C. 13 deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva anche al fine di evitare ulteriori incrementi alla spesa pubblica;
 2. il medesimo Settore non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso;
 3. i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione,
- b) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;**
- c) **che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

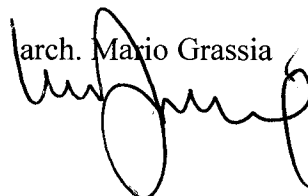
chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di € **2.600,00.**

Napoli, 02.05.2011

Il Dirigente del Settore

arch. Mario Grassia



(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.